



Città di Lainate

Codice Ente 11004

C.C. n. 22 del 15/02/2019

<b>OGGETTO:</b>	<b>IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2019.</b>
-----------------	---

**COPIA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

## **CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza di 1° convocazione - seduta pubblica

L'anno 2019, addì quindici del mese di Febbraio alle ore 20:45 nella sala delle Adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, sono stati oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

<b>LANDONIO ALBERTO</b>	<b>si</b>	<b>TAGLIAFERRO ANDREA</b>	<b>si</b>
<b>CRESPI ANGELO</b>	<b>si</b>	<b>FAVINI DARIO</b>	<b>no</b>
<b>MARCHESE ANTONIO</b>	<b>si</b>	<b>CASTIGLIONE GIUSEPPA</b>	<b>si</b>
<b>QUARANTA EMILIO</b>	<b>si</b>	<b>PINNA ANDREA</b>	<b>si</b>
<b>LEVI JACOPO GIUSEPPE</b>	<b>no</b>	<b>PROCOPI ROSALBA</b>	<b>no</b>
<b>LAROSA ACERBI ROMINA</b>	<b>si</b>	<b>CAPOBIANCO MARIO</b>	<b>no</b>
<b>VITALE VINCENZO</b>	<b>si</b>	<b>MENEGAZZO BARBARA</b>	<b>si</b>
<b>FALCHI ANTONELLA</b>	<b>si</b>	<b>SIMONE CHRISTIAN</b>	<b>si</b>
<b>PRAVETTONI ALVARO</b>	<b>si</b>		

Partecipa Il Segretario Generale dott. Biondi Claudio, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Pravettoni Alvaro assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

<b>OGGETTO:</b>	<b>IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2019.</b>
-----------------	---

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli formulati ai sensi dell'art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 dai responsabili dei servizi interessati;

Dopo ampia ed esauriente discussione;

Visto l'articolo 42 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

Dopo che il presidente ha dichiarato chiusa la discussione;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali;

Presenti n. 13

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. 2 (Pinna, Castiglione)

Astenuti n. 2 (Menegazzo, Simone)

### **DELIBERA**

di approvare la suesposta deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Successivamente

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto

Visto l'articolo 134, comma 4 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, che testualmente recita: "Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti";

Presenti n. 13

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. 2 (Pinna, Castiglione)

Astenuti n. 2 (Menegazzo, Simone)

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

**IL PRESIDENTE**  
Pravettoni Alvaro  
Atto sottoscritto digitalmente

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
dott. Biondi Claudio  
Atto sottoscritto digitalmente

I certificati delle firme digitali sopra apposte ed inserite nel relativo file p7m, sono depositate presso l'archivio elettronico del Comune.

---

Copia conforme all'originale detenuto presso l'archivio elettronico dell'Ente, in carta libera per uso amministrativo.

Lainate, li 13/03/2019

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
dott. Biondi Claudio

---

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2019.

---

## PROPOSTA

### L'Assessore al Bilancio, Spending Review, Attività Economiche, Lavoro

**PREMESSO CHE** l'approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi costituisce presupposto per la formazione del bilancio, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 446/1997;

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

**VISTO** l'art. 1 (articolo unico), comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di Stabilità 2014) che ha sancito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti IMU, TASI e TARI;

**DATO ATTO CHE** il precitato comma 639, come modificato dall'art. 1, comma 14, lettera a), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), recita: "Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di *una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore*";

**VISTI** i successivi commi da 640 a 702 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, come modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 e dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che disciplinano le diverse componenti del tributo;

#### **DATO ATTO CHE:**

- ai sensi del comma 669 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2014, modificato dall'art. 1, comma 14, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, il presupposto impositivo

della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (comma 675);
- l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille; il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento (comma 676);
- il comma 677 (come modificato dal comma 679 dell'articolo unico della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Legge di Stabilità 2015) riporta: "Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011."
- ai sensi del comma 640 l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677;

**VISTI** in particolare i seguenti commi della Legge 147/2013, integrati e modificati dall'art. 1, commi 14 -lettere c) e d)- e 54, della Legge 208/2015:

- .678: "Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.";
- .681: "Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al

2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo”;

**RICHIAMATI:**

- il comma 26 dell'articolo unico della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016):

“26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nè per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”

- l'articolo 1, comma 42, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), e l'art. 1, comma 37, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) che modificano l'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ed estendono anche al 2017 e al 2018 il blocco dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali;

**RILEVATO CHE** la Legge di Bilancio per il 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) non ha riconfermato per l'anno in corso il blocco delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali;

**RITENUTO** di confermare le aliquote già applicate nell'anno 2018 come riportate nell'allegata tabella A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**VISTO** l'allegato B) che individua i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta e che riporta l'indicazione analitica, per ciascuno dei servizi, dei relativi costi previsti;

**VISTI** i seguenti commi dell'art. 1 della L. 147/2013:

- comma 688 - che individua le modalità di versamento della TASI e demanda al Comune la definizione delle scadenze del pagamento, consentendo il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- comma 692 - che rimette al comune la designazione del funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo;

**VISTO** il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), comprensivo del regolamento per l'applicazione della TASI, approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 29 del 31/03/2016;

**DATO ATTO CHE:**

- ai sensi del Regolamento IUC il versamento dell'imposta è effettuato in n. 2 rate con scadenza al 16 giugno e 16 dicembre, con facoltà di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno;
- ai sensi del Regolamento Generale per la riscossione ordinaria dei tributi comunali (art. 4, c. 2) e del Regolamento di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie (art.

12, c. 2) -approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 31/03/2016-, il Funzionario Responsabile del Tributo, in caso di affidamento delle funzioni di gestione, di accertamento e di riscossione dell'imposta ad una società partecipata, è individuato nel legale rappresentante della stessa;

**CONSIDERATO CHE:**

- l'affidatario del servizio di gestione, di accertamento e di riscossione dell'imposta è Ge.Se.M. S.r.l.;
- i rapporti con la società partecipata sono disciplinati dal vigente contratto di servizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 28/10/2016, avente durata fino al 31/12/2022;

**DATO ATTO CHE**, ai sensi del comma 683 della Legge 147/2013, è competenza del Consiglio Comunale l'approvazione, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, delle aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 (rinvio al regolamento);

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 -T.U.E.L.- e, in particolare, l'articolo 42 recante le competenze del Consiglio Comunale;

**Formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di Deliberazione**

1. di confermare per l'anno 2019 le aliquote TASI già approvate per l'anno 2018 come da allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che l'applicazione delle aliquote TASI, in aggiunta alle aliquote IMU approvate in data odierna dal Consiglio Comunale, non supera i limiti previsti dal comma 677, art. 1, L. 147/2013;
3. di dare atto che il gettito previsto, applicando le aliquote deliberate alla base imponibile IMU -di cui all'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214- è pari a € 2.020.000,00 come da simulazione allegata;
4. di approvare l'allegato B) che individua i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta e che riporta l'indicazione analitica, per ciascuno dei servizi, dei relativi costi previsti per l'anno 2019;
5. di dare atto che ai sensi del Regolamento IUC il versamento dell'imposta è effettuato in n. 2 rate con scadenza al 16 giugno e 16 dicembre, con facoltà di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno;
6. di dare atto che la società partecipata Ge.Se.M. S.r.l., affidataria del servizio di gestione, di accertamento e di riscossione dei tributi, è il soggetto incaricato anche della gestione della TASI;
7. di individuare, ai sensi dei regolamenti vigenti, il Funzionario Responsabile del Tributo nel legale rappresentante di Ge.Se.M. S.r.l., società partecipata affidataria delle funzioni di gestione, di accertamento e di riscossione del tributo;

8. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, c. 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214.

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note: Mantenimento delle aliquote già applicate al bilancio 2018-2020.

Lainate li 08/02/2019

La Responsabile  
PARINI SIMONA / INFOCERT SPA

---

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Settore Gestione Finanziaria, Innovazione Tecnologica e Controllo delle Partecipate - U/O  
Ragioneria

Proposta N° 2019 / 17

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI  
(TASI) ANNO 2019.

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Lainate, li 08/02/2019

La Responsabile  
PARINI SIMONA / INFOCERT SPA

---

Note: Aliquote da applicare al bilancio 2019-2021.

La presente non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.

---

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

**COMUNE DI LAINATE**  
**TASI - Aliquote 2019**

**Aliquota TASI per le unità immobiliari soggette ad aliquota ordinaria IMU (0,009): 0,0016**

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	CATEGORIA CATASTALE	ALIQUTA MASSIMA IMU + TASI	ALIQUTA IMU 2018	ALIQUTA TASI 2018
ALTRE ABITAZIONI	A	0,0106	0,009	0,0016
UFFICI E STUDI PRIVATI	A/10	0,0106	0,0081	0,0025
FABBRICATI CAT. B	B	0,0106	0,0081	0,0025
NEGOZI E BOTTEGHE	C/1	0,0106	0,0081	0,0025
MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITO (ALTRI BOX E CANTINE) - STALLE, SCUDERIE, RIMESSE, AUTORIMESSE (SENZA FINE DI LUCRO) - TETTOIE CHIUSE OD APERTE	C/2 - C/6 - C/7	0,0106	0,009	0,0016
LABORATORI PER ARTI E MESTIERI	C/3	0,0106	0,0081	0,0025
FABBRICATI E LOCALI PER ESERCIZI SPORTIVI (SENZA FINE DI LUCRO)	C/4	0,0106	0,0081	0,0025
FABBRICATI CAT. D (FABBRICATI INDUSTRIALI, ISTITUTI DI CREDITO, FABBRICATI A VALORE,...)	D	0,0106	0,0081	0,0025
AREE FABBRICABILI		0,0106	0,009	0,0016
TERRENI AGRICOLI		0,0106	0,009	0
MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITO - FABBRICATI RURALI STRUMENTALI	C/2	0,002	0	0,001
LABORATORI PER ARTI E MESTIERI - FABBRICATI RURALI STRUMENTALI	C/3	0,002	0	0,001
FABBRICATI COSTRUITI O ADATTATI PER LE SPECIALI ESIGENZE DI UN'ATTIVITA' COMMERCIALE E NON SUSCETTIBILI DI DESTINAZIONE DIVERSA SENZA RADICALI TRASFORMAZIONI - FABBRICATI RURALI STRUMENTALI	D/7	0,002	0	0,001
FABBRICATI PER FUNZIONI PRODUTTIVE CONNESSE ALLE ATTIVITA' AGRICOLE - FABBRICATI RURALI STRUMENTALI	D/10	0,002	0	0,001
ABITAZIONI PRINCIPALI	A/2 - A/3 - A/4 - A/5-A/6-A/7- A/11 e pert.	0,006	0	0
AB.PRINCIPALI LUSO	A/1 - A/8 - A/9 e pert.	0,006	0,0035	0,0025
ABITAZIONI IN USO GRATUITO AI PARENTI DI PRIMO E SECONDO GRADO, IN LINEA RETTA E COLLATERALE		0,0106	0,005	0,002

TASI					PREVISIONE 2019 - COMUNE DI LAINATE SIMULAZIONE CON ALIQUOTE DELIBERATE PER IL 2018			
TIPOLOGIA DI IMMOBILE	TOTALE RENDITE CATASTALI	AUMENTO 5% (TERRENI AGR. 25%)	COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA TASI	IMPOSTA PREVISTA		PROIEZIONE VERSAMENTI 2018
ABITAZIONI PRINCIPALI	€ 3.783.193,72	€ 3.972.353,41	160	€ 635.576.545,13	0	€ -		
PERTINENZE	€ 368.528,57	€ 386.955,00	160	€ 61.912.799,68	0	€ -	€ 4.263,62	€ 6.382,68
AB.PRINCIPALI LUSO	€ 12.689,35	€ 13.323,82	160	€ 2.131.810,80	0,002	€ 4.263,62		
ALTRE ABITAZIONI	€ 890.371,25	€ 934.889,82	160	€ 124.584.534,48	0,0016	€ 199.335,26		
UFFICI	€ 458.853,62	€ 481.796,30	80	€ 38.543.704,08	0,0025	€ 96.359,26		
FABBRICATI CAT. B	€ 5.384,36	€ 5.653,58	140	€ 791.500,92	0,0025	€ 1.978,75		
ALTRI BOX E CANTINE	€ 258.131,49	€ 271.038,07	160	€ 43.366.090,66	0,0016	€ 69.385,75		
NEGOZI	€ 653.162,40	€ 685.820,52	55	€ 37.720.128,60	0,0025	€ 94.300,32		
LABORATORI	€ 148.414,30	€ 155.835,02	140	€ 21.816.902,10	0,0025	€ 54.542,26		
FABBRICATI SPORTIVI	€ -	€ -	140	€ -	0,0025	€ -		
ALER	€ 38.570,51	€ 40.499,04	160	€ 6.479.845,68	0	€ -		
USO GRATUITO	€ 239.263,05	€ 251.226,20	160	€ 40.196.192,40	0,002	€ 80.392,38	€ 2.026.090,30	€ 1.806.303,31
USO GRATUITO CON RID. 50%	€ 47.282,24	€ 49.646,35	160	€ 7.943.416,32	0,002	€ 7.943,42		
CANONE CONCORDATO **	€ 964,55	€ 1.012,78	160	€ 162.044,40	0,0016	€ 194,45		
CENTRO COMMERCIALE (C/1)	€ 110.709,95	€ 116.245,45	55	€ 6.393.499,61	0,0025	€ 15.983,75		
CENTRO COMMERCIALE (C/2)	€ 890,43	€ 934,95	160	€ 149.592,24	0,0016	€ 239,35		
FABBRICATI INDUSTRIALI	€ 7.923.800,90	€ 8.319.990,95	65	€ 540.799.411,43	0,0025	€ 1.351.998,53		
CENTRO COMMERCIALE (D)	€ 269.194,00	€ 282.653,70	65	€ 18.372.490,50	0,0025	€ 45.931,23		
ISTITUTI DI CREDITO	€ 23.019,00	€ 24.169,95	80	€ 1.933.596,00	0,0025	€ 4.833,99		
FABBRICATI A VALORE	€ 1.068.645,00			€ 1.068.645,00	0,0025	€ 2.671,61		
AREE FABBRICABILI	€ 85.000.000,00			€ 85.000.000,00	0,0016	€ 136.000,00	€ 136.000,00	€ 136.518,57
TERRENI AGRICOLI	€ 20.000,00	€ 25.000,00	110	€ 2.750.000,00	0	€ -	€ -	€ -
RURALI STRUMENTALI	€ 43.957,62	€ 46.155,50	VARI	€ 2.868.789,42	0,001	€ 2.868,79	€ 2.868,79	€ 5.189,00
RIDUZIONE LOCATARI *						-€ 140.379,60	-€ 140.379,60	
					Totale	€ 2.028.843,11	€ 1.954.393,56	
<b>PREVISIONE 2019</b>						<b>€ 2.020.000,00</b>		

\* RETTIFICA APPORTATA IN QUANTO E' STATA ABOLITA L'IMPOSTA ANCHE PER I LOCATARI/OCCUPANTI CHE UTILIZZANO L'IMMOBILE COME ABITAZIONE PRINCIPALE  
(ipotizzando che il 90% delle altre abitazioni sia locato come abitazione principale)

\*\* Applicata riduzione del 25% dell'imposta dovuta